



CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONE

(ART. 252 d.lgs. 267/2000 E DPR 16.04.2020)

DELIBERAZIONE N. 003 SEDUTA DEL 29-01-2021

OGGETTO: Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'OSL.

L'anno **duemila ventuno** il giorno **ventinove** del mese di gennaio alle ore 09.30, convocata per le vie brevi, la Commissione si è riunita per trattare gli affari di competenza.

Seduta svoltasi:

X in presenza fisica dei componenti presso la sede comunale.

 in modalità telematica a distanza, anche in applicazione analogica dell'art. 73 D.L. n. 18/2020 e del DPCM 10.04.2020, art. 2, lettera T).

Nr	Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
1	Angelo Scimè	Componente	Si	
2	Giovanni Sannino	Componente	Si	
3	Loredana Filippi	Componente	Si	

ASSISTE il Segretario Generale del Comune di Arpino Dott.ssa Antonietta Aruta.

PRESUPPOSTI:

- Il Comune di Arpino (FR), con deliberazione Consiglio comunale n. 18 del 30.10.2020 ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 d.lgs. n. 267/2000;
- con D.P.R. del 12.01.2021 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione (Commissione), di cui all'art. 252, d.lgs. n. 267/2000 nelle persone sopra riportate;
- con atto n. 001 del 25/01/2021, la Commissione si è insediata ed ha nominato il Presidente;
- ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del DPR n. 378/1993 la Commissione assume le decisioni con deliberazioni sottoscritte dai componenti e aventi numerazione unica e separata da quelle degli organi dell'ente, curandone la conservazione in originale in apposita raccolta e che le deliberazioni,

fatta eccezione del rendiconto della gestione, sono immediatamente esecutive, ferma restando la procedura di pubblicazione a norma di legge;

Tanto premesso, si passa alla trattazione delle pratiche di competenza.

LA COMMISSIONE

Visto l'art. 253, comma 3 D.lgs. n. 267/2000, che stabilisce che la Commissione ha autonomi poteri di auto-organizzazione;

Dato atto che anche in relazione alle misure di contenimento del contagio connesse all'emergenza sanitaria Covid19, sia opportuno disciplinare appositamente lo svolgimento delle sedute, sia in presenza quanto necessario che a distanza in via telematica;

Dato atto che occorre dare atto delle principali norme ordinamentali ed organizzative che disciplinano il funzionamento della Commissione;

Dato atto che occorre disporre le prime direttive operative e/o richieste di supporto ai competenti Organi comunali;

Visto il documento redatto d'ufficio a tale scopo ed allegato alla presente (allegato 1);

A voti unanimi,

DELIBERA

1) di approvare l'allegato documento: "Disciplinare di organizzazione e funzionamento della Commissione" (allegato n. 1);


2) di procedere ad esplicitare le richieste avanzate ai competenti Organi comunali, anche mediante successive comunicazioni attuative e specifiche della presente;

3) di trasmettere al Sindaco, al Segretario generale ed al Responsabile del Servizio finanziario del Comune copia della presente;


4) di dar corso, a cura della Segreteria generale del Comune, alle necessarie attività di pubblicazione e comunicazione della presente.

Letto confermato e sottoscritto.


SCIME' Angelo



FILIPPI Loredana



SANNINO Giovanni



DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si DISPONE che copia della presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente ove resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.lgs. 267/2000) a cura del seguente Ufficio comunale Segreteria Generale, cui la stessa viene trasmessa.

Il Presidente F.to Scimè

ALLEGATO N. 1

Disciplinare di organizzazione e funzionamento Commissione

A) PREMESSE NORMATIVE

D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico ordinamento enti locali) - Art. 253- Poteri organizzatori

1. L'organo straordinario di liquidazione ha **potere di accesso** a tutti gli atti dell'ente locale, **può utilizzare il personale ed i mezzi operativi** dell'ente locale ed emanare **direttive burocratiche**.
 2. L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, **idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario**.
 3. L'organo straordinario di liquidazione **può auto organizzarsi**, e, per motivate esigenze, **dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature** le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.
-

D.L. n. 515/1994, Art. 2

13. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione è consentito, per l'espletamento della propria funzione, **l'uso del mezzo proprio**, a condizione che essi stipolino la polizza assicurativa prevista dall'articolo 16 del DPR 17.1.1990, n. 44, con oneri a carico della liquidazione.
 14. Gli **amministratori ed i dipendenti dell'ente locale** dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti **la massima collaborazione**, consentendo **l'accesso agli atti** dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando **tutte le operazioni previste per legge o richieste** ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale assumono **responsabilità personale**.
 15. Gli **amministratori dell'ente locale** dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione **locali, attrezzature e personale congrui** rispetto alle dimensioni dell'ente e della liquidazione, nelle quantità richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire **eventuali prestazioni straordinarie** effettivamente rese dal personale dell'ente locale fino al massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.
 16. Nel caso in cui **l'assegnazione di personale** fosse documentatamente **impossibile o il personale assegnato non idoneo** ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può **incaricare**, anche ai fini del comma 12 dell'articolo 6 del DPR 1993, n. 378, **professionisti** ovvero **assumere personale** in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro **a tempo determinato**, avente la durata massima di un anno, autorizzato dal Ministro dell'interno con proprio decreto, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.
-

D.P.R. n. 378/1993, Art. 4

8. Gli **amministratori, il segretario ed i dipendenti** dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilità personale.
- 8-bis. Gli **amministratori ed il segretario** dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione **locali, attrezzature e personale congrui** rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantità richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali **prestazioni straordinarie** effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione

8-ter. Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può, anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, **incaricare professionisti o funzionari pubblici**, in servizio o in quiescenza, ovvero **assumere personale** in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a **tempo determinato**, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione per i compensi organo straordinario di liquidazione.

Decreto Legge n. 18/2020, art. 73 Semplificazioni in materia di organi collegiali

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza *deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020* (attualmente in vigore fino al 30/04/2021) i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte **comunali**, che non abbiano **regolamentato** modalità di **svolgimento delle sedute in videoconferenza**, **possono riunirsi secondo tali modalità**, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'*articolo 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

DPCM 10.04.2020, Art. 1.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus **COVID-19** sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

t) sono adottate, **in tutti i casi possibili**, nello svolgimento di **riunioni, modalità di collegamento da remoto** con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, **servizi di pubblica utilità** e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-1 (.....)

B) ATTIVITA' COMMISSIONE

1. La Commissione non ha personalità giuridica, ma è **organo straordinario** del Comune:

- non può, quindi, essere intestatario di propria partiva e di un codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

- non può, altresì, avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e in caso di giudizio può decidere se avvalersi dei legali dell'Ente o procedere ad incaricare professionisti esterni;

2. La Commissione opera, comunque, in **posizione di autonomia e totale indipendenza** dagli organi di governo e dalle strutture organizzative dell'Ente; può emanare **direttive** agli uffici.

3. Il funzionamento della Commissione sarà ispirato:

- ai principi di cui al TUEL che, nella Parte II, Titolo VIII, disciplina il risanamento finanziario degli Enti Locali in stato di dissesto finanziario;

- alle pertinenti disposizioni del DPR 24/08/1993, n. 378;

- alle pertinenti disposizioni dell'art. 2, commi 13-17, del D.L. n. 515/1994;

- alle **norme organizzative interne approvate ai sensi dell'art. 253 TUEL**;

- alle norme del Codice Civile che, per analogia, possano interessare l'attività Commissione.

C) DISCIPLINA INTERNA DI FUNZIONAMENTO

Art 1. - Svolgimento sedute

1. La partecipazione alle riunioni della Commissione, oltre che completamente presso la sede comunale, è consentita anche con modalità telematica che consenta la possibilità che **uno o più dei componenti** e gli eventuali altri soggetti ammessi partecipino **a distanza**, da luoghi diversi dalla sede comunale.
2. La seduta può anche essere tenuta con modalità telematica **completamente a distanza**, cioè con tutti i membri e gli altri soggetti ammessi in luoghi diversi. In tal caso, in via convenzionale, le sedute si intendono effettuate anch'esse presso la sede istituzionale del Comune.
3. Resta nella facoltà del Presidente escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta.

Art. 3 - Tecnologia necessaria per sedute a distanza

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo devono assicurare:
 - a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
 - b) la massima sicurezza possibile del sistema;
 - c) consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
 - visionare gli atti della riunione;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese.
2. Deve essere, altresì, idonea a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione.
3. Sono considerate tecnologie in generale idonee: videoconferenza e web conference.

Art. 4 - Metodologia lavori e verbalizzazione.

1. Per lo svolgimento delle sedute a distanza la Commissione si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la riservatezza. In tutti i casi le convocazioni avvengono, previo concordamento, per le vie brevi a cura del Presidente.
2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità costitutivi richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per il quorum deliberativo.
3. La verbalizzazione e le relative deliberazioni vengono effettuate in modalità analogica.
4. Il registro/repertorio e la raccolta delle deliberazioni sono tenute in modalità analogica.
5. La pubblicazione delle deliberazioni avviene mediante copia digitale affissa per 15 giorni continuativi in apposita sezione dedicata all'Organo di liquidazione del sito web istituzionale del Comune. Tale attività è svolta su disposizione del Presidente dagli Uffici comunali preposti alla tenuta dell'Albo pretorio informatico, che ne certificano l'esecuzione.

D) DIRETTIVE OPERATIVE


1. Si richiede all'Amministrazione comunale, a mezzo del Responsabile finanziario, una **relazione sulla situazione economico-finanziaria** del Comune stesso alla data odierna, ai fini dei successivi incombeni della Commissione;
2. Si richiede all'Amministrazione di fornire le **risorse umane e strumentali** necessarie, da individuare anche a seguito di confronto e formalizzare con successivi atti. In tale contesto, potrà essere costituito un **gruppo di lavoro interno** stabilmente addetto al supporto della Commissione da remunerare mediante trattamento per lavoro straordinario nei limiti normativo.
3. In ogni caso la struttura amministrativa comunale, secondo le competenze funzionali interne, si renderà disponibile a dare corso alle richieste di supporto che verranno di volta in volta avanzate dalla Commissione per lo svolgimento del proprio mandato.
4. In via di prima attuazione, chi di competenza dovrà provvedere ad assicurare **idonea assistenza**

alla redazione, registrazione, raccolta e pubblicazione delle **deliberazioni** della Commissione, destinando allo scopo, se necessario, apposite strumentazione, anche informatiche.


5. Occorre creare nel sito web istituzionale una sezione apposta destinata alla **pubblicazione degli atti** della Commissione. Anche per essa dovrà essere curata un'apposita registrazione e raccolta.

6. Richiede all'Amministrazione di mettere a disposizione della Commissione **idonei locali e le ulteriori attrezzature, anche informatiche**, necessarie per lo svolgimento del mandato.

SCIME' Angelo



FILIPPI Loredana



SANNINO Giovanni

